

## **CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

L'anno duemiladieci (2010) il giorno quattordici (14) del mese di aprile in Imola, presso la sede del Nuovo Circondario Imolese in via Boccaccio n. 27, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

### **Tra**

- Il Comune di BORGIO TOSSIGNANO (C.F. 82000010379), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Stefania Dazzani, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 74 del 21.12.2009;
- Il Comune di CASALFIUMANESE (C.F. 82002150371), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Roberto Poli, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 81 del 22.12.2009;
- Il Comune di CASTEL DEL RIO (C.F. 01129840375), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Giovannino Bernabei, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 59 del 22.12.2009;
- Il Comune di CASTEL GUELFO (C.F. 01021480379), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Cristina Carpeggiani, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 14 del 08.02.2010;
- Il Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (C.F. 00543170377), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Sara Brunori, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio

ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 174 del 22.12.2009;

- Il Comune di DOZZA (C.F. 01043000379), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Antonio Borghi, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 83 del 15.12.2009;
- Il Comune di FONTANELICE (C.F. 01129840375), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. ra Vanna Verzelli, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 55 del 29.12.2009;
- Il Comune di IMOLA (C.F. 00794470377), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Daniele Manca, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 191 del 23.12.2009;
- Il Comune di MEDICINA (C.F. 00421580374), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Onelio Rambaldi, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 4 del 02.02.2010;
- Il Comune di MORDANO (C.F. 01024610378), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Stefano Golini, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 80 del 17.12.2009;
- IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (C.F. 90036770379), rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig. Franco Lorenzi, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Ente in forza della deliberazione assembleare n. 2 del 31.03.2010;

PREMESSO CHE:

- in data 01.04.2005 è stata sottoscritta la convenzione fra i Comuni e il Nuovo Circondario Imolese (NCI) per l'istituzione dell'Ufficio di Piano Federato quale struttura tecnica preposta alla elaborazione in forma associata delle proposte per la formazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica – Piano Strutturale Comunale (PSC) - di cui alla L.R. 20/2000 e ss.mm.;
- il protrarsi delle analisi e degli aggiornamenti delle proposte progettuali resisi necessari prima e dopo lo svolgimento della Conferenza di Pianificazione non hanno consentito di mantenere fede alle previsioni iniziali circa la tempistica di approvazione del PSC fatte nel 2005;
- la conclusione del procedimento avviato è considerata da tutte le amministrazioni coinvolte un obiettivo prioritario;
- è comune intendimento delle medesime amministrazioni procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione che, a partire da quanto finora realizzato, consenta di proseguire, consolidare e ampliare la formula organizzativa già sperimentata in osservanza ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e ricomposizione unitaria di funzioni omogenee introdotti dalla LR. 6/2004 e confermati dalla successiva LR.10/2008;

tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**art.1**

1. Con la presente convenzione è confermato presso il NCI l'Ufficio Unico per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di pianificazione urbanistica più precisamente elencati al successivo art.4.
2. Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione

e dai conseguenti atti attuativi al fine di assicurare tutti i flussi informativi e la funzionalità dell'Ufficio Unico.

**art. 2**

1. la costituzione dell'ufficio unico è finalizzata in particolare:
  - a) alla creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione dei servizi e delle funzioni relative alla pianificazione territoriale;
  - b) ad ottenere economie di gestione concentrando in un'unica sede la produzione di servizi identici;
  - c) ad istituire servizi aggiuntivi che non possono essere erogati a livello di singolo Comune per problematiche organizzative e finanziarie;
  - d) a valorizzare le professionalità appartenenti ai servizi dei singoli Comuni in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite.

**art. 3**

1. L'ufficio unico per la gestione associata delle funzioni di cui al successivo art. 4 mantiene la denominazione di "Ufficio di Piano Federato del NCI" con sede presso il NCI.
2. Al NCI compete la responsabilità, in conformità agli indirizzi espressi dai Comuni aderenti, dell'organizzazione della gestione dell'Ufficio di Piano Federato.
3. Gli organi del NCI adottano gli atti di carattere gestionale, nel rispetto dei criteri generali dettati dai singoli Comuni.
4. Gli organi dei Comuni adottano gli atti di indirizzo politico, nonché adottano e approvano tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica.
5. In particolare resta in capo ai singoli Comuni:
  - adozione del PSC – RUE – POC

- deliberazione su osservazioni e riserve
- approvazione del PSC – RUE – POC
- approvazione degli accordi territoriali.

**art. 4**

1. L' Ufficio di Piano Federato del NCI ha funzioni distinte da quelle degli uffici e dei servizi dei comuni convenzionati.
2. L'Ufficio di Piano Federato svolge le attività necessaria all'elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici, alla redazione e alla gestione degli stessi di cui alla L.R. 20/2000 così come segue:
  - a) redazione di tutti gli strumenti necessari alla predisposizione definitiva del PSC sia per la parte generale, uguale per tutti i Comuni, sia per la parte specifica di ciascun Ente;
  - b) redazione del RUE sia per la parte generale, uguale per tutti i Comuni, sia per la parte specifica di ciascun Ente;
  - c) supporto ai Comuni per l'adozione e l'approvazione sia del PSC che del RUE nei singoli Enti;
  - d) redazione di ulteriori strumenti urbanistici quali il POC, o altri atti di pianificazione generale o attuativa di ambito e natura strettamente comunale, a richiesta e piena discrezione degli enti interessati che se ne accolleranno i relativi costi;
  - e) gestione SIT e Cartografia;
  - f) elaborazione di particolari progetti e/o iniziative dietro specifica richiesta di uno o più Comuni.
3. Dette funzioni saranno svolte secondo le modalità indicate negli accordi attuativi sottoscritti tra il NCI e i Comuni aderenti.
4. negli accordi attuativi il modello di gestione del servizio potrà essere articolato in moduli obbligatori e facoltativi per gli enti .

**art. 5**

1. L'Ufficio di Piano Federato esercita le attività e le procedure di cui al precedente art. 4 secondo le modalità definite negli accordi attuativi che saranno oggetto di adeguamento nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia oltre che di eventuali azioni correttivi conseguenti all'attività di verifica dell'andamento dei programmi e della funzionalità del servizio.
2. Al responsabile dell'Ufficio di Piano, qualificato come Responsabile del procedimento, compete:
  - la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ivi compresa l'adozione dei provvedimenti amministrativi e di spesa concernenti l'ufficio stesso,
  - l'organizzazione delle risorse sia umane che strumentali assegnate all'ufficio
  - l'organizzazione dell'attività di progettazione ed elaborazione tecnica tale da permettere alle singole strutture tecniche comunali di partecipare alle varie fasi del lavoro.
3. I responsabili delle singole strutture tecniche comunali e il responsabile dell'Ufficio Federato devono garantire la piena e reciproca collaborazione per consentire la massima efficienza ed efficacia dell'Ufficio stesso.

**art. 6**

1. L'Ufficio di Piano Federato svolge le attività attribuite dai Comuni dotandosi di una struttura organizzativa formata da figure professionali individuate all'interno degli organici dei Comuni e da tecnici esterni incaricati dai singoli Comuni o dal NCI articolata in via esemplificativa in:
  - a) struttura tecnico amministrativa
  - b) struttura tecnico operativa
  - c) Sistema Informativo territoriale- servizio cartografico

2. Le decisioni dirette a determinare la dotazione nei limiti necessari allo svolgimento dei compiti conferiti, l'organigramma, il funzionamento e la responsabilità dell'Ufficio di Piano federato sono assunte dalla Giunta.
3. I competenti organi dei Comuni e del NCI adottano gli atti necessari per regolamentare e rendere disponibile al NCI anche attraverso il comando il personale da impiegare nell'Ufficio di Piano federato.

**art. 7**

1. Le spese dell'Ufficio di Piano sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché di quelle necessarie per la gestione di specifici progetti.
2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio del NCI e saranno ripartite in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente fatta eccezione per particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto saranno definite di volta in volta dalla Giunta sentiti i Comuni interessati.
3. Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio deve essere quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti al fine di assicurare la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
4. Il NCI rendiconta periodicamente lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio con il fine di coordinare e omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.
5. Ciascun Comune convenzionato deve provvedere al versamento della quota a proprio carico con le seguenti modalità:
  - 50% entro il 30 giugno
  - 40% entro il 31 dicembre
  - 10% a ricevimento del rendiconto annuale

6. IL NCI si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento dell'Ufficio associato: eventuali contributi ottenuti a tale titolo saranno portati in detrazione delle spese di funzionamento dei servizi.

**art. 8**

1. La presente convenzione decorre dal 01.01.2010 fino al 31.12.2013; potrà essere integrata, modificata e, alla scadenza, rinnovata in accordo tra gli enti sottoscrittori, con appositi atti deliberativi.
2. La consultazione degli enti contraenti sarà garantita tramite il confronto con i Sindaci in seno alla Giunta del NCI.
3. Ciascun Comune ha facoltà di recedere motivatamente dalla presente convenzione anche prima della scadenza con preavviso di almeno 6 mesi e, comunque, non prima di due anni: il recesso è operativo in ogni caso dal 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno successivo.
4. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.
5. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

**art. 9**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

**art. 10**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifici accordi di volta in volta raggiunti con adozione,

se ed in quanto necessario, di atti apposti degli organi competenti, nonché alle specifiche normative vigenti in materia e al codice civile.

**art. 11**

1. La presente convenzione, esente da imposta di bollo ex art. 16 Tab. B DPR n. 642/1972, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co.2 DPR 131/86.

Per il Nuovo Circondario Imolese Il Presidente Franco Lorenzi  
\_\_\_\_\_

Per il Comune di Borgo Tossignano Il Sindaco Stefania Dazzani  
\_\_\_\_\_

Per il Comune di Casalfiumanese Il Sindaco Roberto Poli  
\_\_\_\_\_

Per il Comune di Castel del Rio Il Sindaco Giovannino Bernabei  
\_\_\_\_\_

Per il Comune di Castel Guelfo Il Sindaco Cristina Carpeggiani  
\_\_\_\_\_

Per il Comune di Castel San Pietro Terme Il Sindaco Sara Brunori  
\_\_\_\_\_

Per il Comune di Dozza Il Sindaco Antonio Borghi  
\_\_\_\_\_

Per il Comune di Fontanelice Il Sindaco Vanna Verzelli  
\_\_\_\_\_

Per il Comune di Imola

Il Sindaco Daniele Manca

---

Per il Comune di Medicina

Il Sindaco Onelio Rambaldi

---

Per il Comune di Mordano

Il Sindaco Stefano Golini

---